

ALLEGATO

Indice

<i>Articolo 1</i>	<i>Finalità dell'intervento</i>
<i>Articolo 2</i>	<i>Definizioni</i>
<i>Articolo 3</i>	<i>Soggetti destinatari</i>
<i>Articolo 4</i>	<i>Localizzazione degli interventi</i>
<i>Articolo 5</i>	<i>Sottomisura 1. "Innovazione di prodotto e di processo": progetti e attività ammissibili</i>
<i>Articolo 6</i>	<i>Spese ammissibili per la Sottomisura 1. "Innovazione di prodotto e di processo"</i>
<i>Articolo 7</i>	<i>Sottomisura 2. "Applicazione industriale di risultati della ricerca": progetti e attività ammissibili</i>
<i>Articolo 8</i>	<i>Spese ammissibili per la Sottomisura 2. "Applicazione industriale di risultati della ricerca"</i>
<i>Articolo 9</i>	<i>Forma delle agevolazioni</i>
<i>Articolo 10</i>	<i>Intensità dell'aiuto</i>
<i>Articolo 11</i>	<i>Caratteristiche del prestito partecipativo</i>
<i>Articolo 12</i>	<i>Dotazione finanziaria</i>
<i>Articolo 13</i>	<i>Divieto di cumulo</i>
<i>Articolo 14</i>	<i>Termini e procedure per la presentazione delle domande</i>
<i>Articolo 15</i>	<i>Istruttoria e valutazione delle iniziative</i>
<i>Articolo 16</i>	<i>Modalità di erogazione e di rimborso delle agevolazioni</i>
<i>Articolo 17</i>	<i>Obblighi dei soggetti beneficiari</i>
<i>Articolo 18</i>	<i>Rideterminazioni e revoche</i>
<i>Articolo 19</i>	<i>Controlli</i>
<i>Articolo 20</i>	<i>Pubblicizzazione dell'aiuto</i>
<i>Articolo 21</i>	<i>Pubblicazione e informazioni</i>
<i>Articolo 22</i>	<i>Responsabile del procedimento</i>
<i>Articolo 23</i>	<i>Disposizioni finali</i>
<i>Articolo 24</i>	<i>Informativa ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196</i>

REGIONE LOMBARDIA

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007-2013 OBIETTIVO “COMPETITIVITA’ REGIONALE E OCCUPAZIONE”

(cofinanziamento FESR - Approvato con decisione della Commissione europea n. 2007IT162PO006)

**Linea di intervento 1.1.2.1 “Sostegno alla crescita competitiva delle imprese lombarde”
Asse 1 - Innovazione ed economia della conoscenza**

FONDO DI ROTAZIONE PER L’IMPRENDITORIALITÀ – FESR

(FRIM FESR)

SOTTOMISURE:

- 1. “INNOVAZIONE DI PRODOTTO E DI PROCESSO**
- 2. “APPLICAZIONE INDUSTRIALE DI RISULTATI DELLA RICERCA”**

BANDO

per la presentazione delle domande di aiuto finanziario secondo i criteri e le modalità di seguito riportate.

Articolo 1

Finalità dell’intervento

1. Il Fondo di rotazione per l’imprenditorialità cofinanziato dal FESR (d’ora in poi FRIM FESR) è una misura di ingegneria finanziaria istituita in attuazione della linea di intervento 1.1.2.1 “Sostegno alla crescita competitiva delle imprese lombarde” – Azione A dell’Asse 1 “Innovazione ed economia della conoscenza” del Programma Operativo Competitività e Occupazione della Regione Lombardia 2007-2013.

2. Il FRIM FESR si propone di supportare la competitività del sistema imprenditoriale lombardo stimolando le capacità competitive delle micro, piccole e medie imprese

migliorando, da un lato, le condizioni di accesso al credito partecipando al rischio finanziario connesso alle singole operazioni creditizie, e d'altro lato, migliorando le condizioni di costo del mercato del credito. L'obiettivo è quello di incentivare investimenti finalizzati all'innovazione di prodotto, all'innovazione di processo ed all'applicazione industriale di risultati della ricerca.

3. Le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato sulla GUUE serie L 214 del 9 agosto 2008.

4. Il FRIM FESR è costituito presso Finlombarda spa, con capitale e gestione separata, nell'ambito del Fondo di rotazione per l'imprenditorialità (FRIM) istituito con delibera n. 5130/2007.

Finlombarda, (d'ora in poi denominata Gestore), come da specifico incarico opera in base alle disposizioni della Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione.

5. Il presente atto disciplina le seguenti sottomisure del FRIM FESR:

- **Sottomisura 1. “Innovazione di prodotto e di processo”;**
- **Sottomisura 2. “Applicazione industriale di risultati della ricerca”.**

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente atto si intende per:

- **“Ricerca industriale”**: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla definizione di “Sviluppo sperimentale”.
- **“Sviluppo sperimentale”**: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica e tecnologica, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o

trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

- **“Innovazione di processo”**: applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature ovvero nel software); non costituiscono innovazione cambiamenti o miglioramenti minori, l’aumento delle capacità di produzione o di servizio attraverso l’aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell’utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell’impianto, i cambiamenti derivanti puramente da cambiamenti di prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici, la commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.
- **“Prestito partecipativo”**: rapporto finanziario triangolare tra Ente Agevolante-banca, impresa finanziata da capitalizzare e terzi coobbligati. I soci in quanto coobbligati nell’operazione finanziaria provvedono a fornire alla società le risorse necessarie per il rimborso del prestito in linea capitale. Il credito che i soci maturano, costituisce un finanziamento in conto futuro aumento del capitale sociale, trasformato poi in capitale sociale al termine del periodo di ammortamento del prestito partecipativo.
- **“Equivalente sovvenzione lordo” (ESL)**: valore attualizzato dell’aiuto come percentuale del **valore attualizzato dei costi** agevolabili; i costi agevolabili e le agevolazioni erogabili in diverse rate sono attualizzati al momento della concessione applicando il tasso di riferimento vigente alla stessa data fissato dalla Commissione europea.
- **“PMI”**: imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell’allegato I del Regolamento (CE) 800/2008 , che riprende la Raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36), recepita con decreto ministeriale del 18 aprile 2005, pubblicato nella GU n. 238 del 12 ottobre 2005.

Articolo 3 **Soggetti destinatari**

1. Le agevolazioni sono riservate a micro, piccole e medie imprese aventi sede operativa in Lombardia ed operanti nel settore manifatturiero di cui alle classificazioni ISTAT ATECO 2007 specificate nell’Allegato A del presente bando.

2. Alle agevolazioni previste per la Sottomisura 1. “Innovazione di processo e di prodotto” possono accedere inoltre le PMI operanti nel settore dei servizi alle imprese di cui alle classificazioni ISTAT ATECO 2007 specificate nell’Allegato A del presente bando.

3. Sono escluse dalle agevolazioni previste dal seguente bando le imprese rientranti nelle seguenti attività e condizioni, come dettagliatamente riportate nell’allegato B:

- a) imprese le cui attività rientrano nella sezione A e nella sezione H, divisioni 49, 50, 51 e 53, della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007;

- b) imprese le cui attività sono relative alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato 1 del Trattato UE.;
- c) imprese in difficoltà così come definite all'articolo 1, comma 7, del medesimo Reg. (CE) 800/2008;
- d) le imprese "che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositano in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea", ai sensi del d.p.c.m. 23 maggio 2007 (c.d. "Impegno Deggendorf").

4. Alla data di presentazione della domanda, le imprese richiedenti devono essere già costituite ed iscritte al Registro delle imprese. Le imprese individuali che a tale data non risultino ancora iscritte al predetto registro devono essere almeno in possesso del numero di partita I.V.A.; l'iscrizione al Registro delle imprese deve comunque avvenire nei termini indicati nell'atto di concessione delle agevolazioni.

Articolo 4 **Localizzazione degli interventi**

I progetti e le attività indicati nei successivi articoli 6 e 8 devono essere realizzati dalle imprese destinatarie dell'agevolazione nell'ambito di sedi operative localizzate sul territorio della Regione Lombardia.

Articolo 5 **Sottomisura 1. "Innovazione di prodotto e di processo": progetti e attività ammissibili**

1. Le agevolazioni possono essere concesse, nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 30 e 31 del Regolamento (CE) n. 800/2008, per la realizzazione di progetti che comportino attività:

- di ricerca industriale;
- di sviluppo sperimentale.

I progetti, purché articolati in interventi organici e funzionali, possono comprendere una o entrambe le tipologie di attività sopra indicate.

2. Ai fini dell'ammissibilità, le attività devono essere avviate successivamente alla data di presentazione della domanda, ferma restando la possibilità che i beneficiari abbiano effettuato studi di fattibilità antecedenti, purché i costi di tali studi non rientrino nella domanda per l'ottenimento delle agevolazioni.

3. I progetti ammessi all'agevolazione devono essere realizzati nel termine massimo di 18 mesi dalla data di invio elettronico della domanda.

4. Per data di avvio e di ultimazione del progetto si intendono le date del primo e dell'ultimo titolo di spesa ammissibile .

5. Il costo ammissibile di ciascun progetto non potrà essere inferiore ad € 100.000,00 né superiore ad € 2.000.000,00.

Articolo 6

Spese ammissibili per la Sottomisura 1. “Innovazione di prodotto e di processo”

1. Sono ammissibili le spese ritenute pertinenti al progetto proposto, strettamente connesse alla sua realizzazione, di seguito elencate:
 - a) le spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario purché impiegati per la realizzazione del progetto, fino ad un massimo del 50% del costo ammissibile dell'intero progetto;
 - b) consulenze tecniche e servizi esterni finalizzati all'attività di sviluppo, prototipazione, sperimentazione e collaudo del prodotto/servizio;
 - c) i costi di ammortamento - calcolati secondo i principi della buona prassi contabile e delle norme fiscali in materia – relativi ad impianti, macchinari e attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto (fatta salva la possibilità di rendicontare, con modalità ordinarie, l'intera quota di impianti, macchinari e attrezzature utilizzate per il progetto quando il loro ciclo di vita corrisponde o è inferiore alla durata del progetto stesso);
 - d) materie prime da impiegare nella fase di prototipazione, sperimentazione e collaudo del prodotto/servizio (fino ad un massimo del 10% del costo ammissibile dell'intero progetto);
 - e) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne, nonché i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato.

2. Le spese devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda.

3. Le spese relative all'acquisizione di beni e servizi sono ammissibili al netto di IVA e di altre imposte e tasse.

Articolo 7

Sottomisura 2 “Applicazione industriale di risultati della ricerca”: progetti e attività ammissibili

1. Le agevolazioni, nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 12 e 15 del Regolamento (CE) n. 800/2008, possono essere concesse per la realizzazione di progetti di investimento connessi alla applicazione industriale di risultati della ricerca, sviluppata dall'impresa internamente e/o commissionata all'esterno ad Università e Centri di ricerca o mediante acquisizione di know-how, per la realizzazione di nuovi prodotti o lo sviluppo di nuovi processi produttivi finalizzati all'industrializzazione degli stessi. A questo scopo deve essere illustrata, all'interno della domanda di agevolazione, la connessione tra i risultati della ricerca da cui prende avvio il progetto e gli investimenti che si intendono effettuare.

2. Ai fini dell'ammissibilità, le attività devono essere avviate successivamente alla data di presentazione della domanda, ferma restando la possibilità che i beneficiari abbiano effettuato

studi di fattibilità antecedenti, purché tali studi non rientrino nella domanda per l'ottenimento delle agevolazioni.

3. I progetti ammessi all'agevolazione devono essere realizzati nel termine massimo di 18 mesi dalla data di invio elettronico della domanda.

4. Per data di avvio e di ultimazione del progetto si intendono le date del primo e dell'ultimo titolo di spesa ammissibile.

5. Il costo ammissibile di ciascun progetto non potrà essere inferiore ad € 100.000,00 né superiore ad € 2.000.000,00.

Articolo 8

Spese ammissibili per la Sottomisura 2 “Applicazione industriale di risultati della ricerca”

1. Nell'ambito dei progetti di cui all'articolo 7 sono ammissibili, al netto di IVA e di altre imposte e tasse, le spese relative a:

- a) opere murarie, impiantistica generale e costi assimilati, destinati alla realizzazione del nuovo processo produttivo (fino al 30% del costo ammissibile dell'intero progetto);
- b) acquisto di macchinari, impianti specifici ed attrezzature – nuovi di fabbrica – destinati alla nuova linea produttiva; modificazione di macchinari e impianti specifici ed attrezzature, nuovi o esistenti, destinati alla nuova linea produttiva;
- c) acquisizione di consulenze tecniche esterne utilizzate nelle fasi di industrializzazione del prototipo/processo, sperimentazione e collaudi anche presso clienti finali nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 26 del Regolamento (CE) n. 800/2008;
- d) Acquisizione di marchi, di brevetti, di licenze di produzione, di know how o di conoscenze tecniche non brevettate. Tali spese sono ammissibili solo se relative a beni immateriali ammortizzabili secondo le norme contabili, civilistiche e fiscali, acquisiti all'esterno a condizioni di mercato e dovranno figurare nell'attivo dell'impresa per almeno tre anni.

2. Le spese devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda.

3. Le spese relative all'acquisizione di beni e servizi sono ammissibili al netto di IVA e di altre imposte e tasse.

Articolo 9

Forma delle agevolazioni

1. Le agevolazioni a valere sul FRIM FESR, sono concesse nelle seguenti forme tecniche, alternative:

- a) co-finanziamento a medio termine: finanziamento erogato dalla banca convenzionata con l'utilizzo di mezzi finanziari propri e del FRIM FESR;
- b) prestito partecipativo: finanziamento erogato dalla banca convenzionata con l' utilizzo di mezzi finanziari propri e del FRIM FESR. La formula del prestito partecipativo, descritta nel successivo art 11:
 - è prevista esclusivamente a valere sui fondi del FRIM FESR, e non anche sulla quota erogata con risorse bancarie, per le quali sussiste la quota di cofinanziamento a medio termine;
 - è riservata alle imprese costituite nella forma di società di capitali.

2. L'intervento finanziario agevolativo non potrà superare il 70 % della spesa ammissibile del progetto di investimento complessivo.

- Qualora il soggetto richiedente scelga la formula del co-finanziamento a medio termine, il 50 % dell'intervento finanziario sarà erogato a valere sul FRIM FESR e il restante 50 % con mezzi di istituti di credito convenzionati con il Gestore del Fondo.
- Qualora il soggetto richiedente scelga la formula del prestito partecipativo (attraverso cui prevedere un contestuale rafforzamento patrimoniale perseguito mediante l'aumento del capitale sociale dell'impresa con l'immissione di mezzi finanziari freschi) l'intervento finanziario a valere sul FRIM FESR sarà aumentato al 70%.

3. La durata degli interventi finanziari è compresa tra i 3 ed i 7 anni, di cui massimo 2 anni di preammortamento, inclusa la frazione iniziale necessaria per raggiungere la scadenza del 30 giugno o del 31 dicembre.

4. Il tasso nominale annuo di interesse applicato alle risorse del FRIM FESR è fisso e pari allo 0,5%. Il tasso nominale annuo di interesse applicato alle risorse bancarie è definito nell'ambito del rapporto convenzionale tra Gestore e Istituti bancari.

5. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento (incluso il prestito partecipativo), saranno richieste al soggetto beneficiario in alternativa:

- a. garanzie reali sul patrimonio dell'azienda richiedente e/o di terzi;
- b. garanzie bancarie o assicurative.
- c. garanzie personali dei soci e/o di terzi.

Articolo 10 **Intensità dell'aiuto**

1. Il beneficio per ciascuna impresa non può superare in nessun caso il limite massimo delle agevolazioni definite in ESL, di cui al Reg. (CE) 800/2008. A tal fine i costi agevolabili e le agevolazioni sono attualizzati al momento della concessione applicando il tasso di riferimento vigente alla stessa data fissato dalla Commissione europea e pubblicato sul sito internet: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.

2. Per la **Sottomisura 1 "Innovazione di prodotto e di processo"**, l'intensità di aiuto, calcolata in termini di ESL in base ai costi ammissibili, non può superare:

- a) per la ricerca industriale, il 70 % per le piccole imprese e il 60% per le medie imprese;
- b) per lo sviluppo sperimentale, il 45 % per le piccole imprese e il 35% per le medie imprese.

3. Per la **Sottomisura 2 “Applicazione industriale di risultati della ricerca”** l’intensità di aiuto, calcolata in termini di ESL in base ai costi ammissibili, non può superare:

- a) il 20% per le piccole imprese;
- b) il 10% per le medie imprese.

4. Per le spese di consulenza tecnica di cui all’articolo 8, comma 1, lett. c), l’intensità di aiuto, calcolata in termini di ESL in base ai costi ammissibili, non può superare il 50% per tutti i beneficiari.

Articolo 11

Caratteristiche del prestito partecipativo

1. Ai fini del presente bando, il prestito partecipativo è un finanziamento, destinato a sostenere specifici programmi di investimento, con rimborso rateale di capitale ed interessi, con abbinato un graduale processo di ricapitalizzazione aziendale da realizzare attraverso l’obbligo dei soci a reintegrare la quota capitale delle rate pagate dalla società finanziata per il rimborso del prestito partecipativo, a fronte della corrispondente sottoscrizione di un futuro aumento di capitale sociale di importo pari al prestito partecipativo accordato.

2. Tale obbligo, definito in sede di assemblea dei soci, prevede il versamento di denaro ovvero l’accantonamento di eventuali utili di esercizio da realizzare in apposita riserva patrimoniale indisponibile (“Riserva versamento soci in conto capitale”) in misura pari alla quota capitale del prestito partecipativo: la società beneficiaria del prestito partecipativo sarà ricapitalizzata, periodicamente o al termine dell’ammortamento del prestito partecipativo, a fronte della conversione in capitale sociale delle somme volta per volta accantonate nella suddetta “Riserva versamento soci in conto capitale”.

3. Il ricorso alla formula del prestito partecipativo prevede che la società beneficiaria si impegni a convocare una assemblea straordinaria alla quale dovrà partecipare la totalità dei soci e nel corso della quale dovrà essere deliberato all’unanimità un ordine del giorno che dovrà prevedere i seguenti punti:

- a) illustrazione del programma di investimento per il quale si richiede l’intervento agevolativo;
- b) indicazione dei termini dell’operazione (importo, scadenza, periodicità delle rate, ecc.) ed accettazione del vincolo implicito a realizzare un aumento di capitale;
- c) impegno da parte dei soci a deliberare prima dell’erogazione del prestito partecipativo, l’aumento del capitale sociale per un importo pari a quello del prestito partecipativo medesimo;
- d) impegno dei soci ad accollarsi le rate del prestito partecipativo, rimborsandole alle rispettive scadenze attraverso la creazione di una apposita riserva indisponibile per la società;

- e) impegno futuro a non revocare la delibera di aumento di capitale, a non svincolare le somme versate dai soci nell'apposita "Riserva versamento soci in conto capitale" ed a coprire eventuali perdite con l'immissione di mezzi freschi a ripristino del patrimonio aziendale;
- f) impegno a rispettare altri obblighi contrattuali (covenants) quali la non riduzione del capitale sociale per esuberanza o la non distribuzione delle risorse che si dovessero generare nel corso dell'ammortamento dell'intervento finanziario.

La suddetta delibera è condizione essenziale per l'ottenimento dell'erogazione dell'intervento finanziario e dovrà essere assunta entro e non oltre 60 giorni dalla data del decreto di concessione dell'intervento.

In sede di redazione annuale di bilancio, la società dovrà poi dare evidenza in nota integrativa dell'operazione che è stata realizzata, alle modalità in cui si verifica l'aumento di capitale ed a come sta avvenendo il rimborso del finanziamento.

Articolo 12 Dotazione finanziaria

In sede di prima applicazione, le risorse disponibili per le sottomisure disciplinate dal presente provvedimento ammontano complessivamente a € 35.000.000,00, a valere sulle risorse destinate alla dotazione del FRIM FESR.

Con successivi provvedimenti la dotazione potrà essere implementata a seguito della verifica dell'utilizzo delle risorse finanziarie e degli obiettivi prioritari da conseguire.

Articolo 13 Divieto di cumulo

Le agevolazioni previste dal presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, ivi incluse quelle concesse a titolo "*de minimis*", secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 28.12.2006 L379.

Articolo 14 Termini e procedure per la presentazione delle domande

1. La domanda di accesso alle sottomisure previste dal FRIM FESR dovrà essere presentata, via web, pena l'inammissibilità, accedendo al sito www.regione.lombardia.it, menù "Programmazione Comunitaria 2007-2013", cliccando su "FESR", mediante la registrazione al Sistema Informativo Integrato della Programmazione Comunitaria 2007-2013. Nell'apposita sezione del sito, saranno disponibili, a partire dal 10 febbraio 2009, le modalità di accesso, previa registrazione e rilascio dei codici di accesso personali (login/password).

2. Il richiedente, una volta completata la compilazione della domanda, oltre all'invio telematico della stessa alla Regione dovrà:

- stampare l'apposito modulo di adesione, compilarlo, firmarlo in originale e inviarlo, debitamente bollato ai sensi di legge, entro e non oltre 10 giorni dall'invio informatico. Per la verifica del rispetto dei termini farà fede la data del timbro postale di spedizione oppure in alternativa la data di ricevimento se spedito o recapitato con altro mezzo;
- oppure - non appena sarà attivato il servizio digitale di pagamento dell'imposta di bollo (attivazione prevista nel corso del 2009) - completare l'iter per l'invio digitale firmando digitalmente la domanda e assolvendo all'imposta di bollo attraverso i servizi di pagamento on-line.

3. Ogni richiedente, salvo rinuncia, può presentare una sola domanda a valere sul FRIM-FESR sino all'avvenuta conclusione dell'investimento.

4. Il dirigente responsabile del procedimento effettuerà il monitoraggio costante delle domande presentate e, sulla base della valutazione dell'ammontare degli aiuti richiesti anche con riferimento a ciascuna sottomisura, si riserva la facoltà di procedere alla chiusura, anche temporanea, dei termini di presentazione delle domande.

A seguito delle verifiche effettuate sulle domande presentate, il dirigente responsabile del procedimento potrà procedere alla riapertura dei termini di presentazione.

Articolo 15

Istruttoria e valutazione delle iniziative

1. L'istruttoria e la valutazione delle istanze presentate sono sviluppate con la modalità valutativa a sportello e sono di natura selettiva in quanto orientate a supportare le imprese competitive ed innovative.

2. L'istruttoria è effettuata dal Gestore del FRIM FESR, in base all'ordine cronologico di ricevimento della domanda sottoscritta dal legale rappresentante, entro tre mesi dalla data di acquisizione della documentazione richiesta. In caso di documentazione carente, i termini decorrono dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.

3. Il Gestore:

- verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti e dei progetti presentati;
- verifica la congruenza del progetto con la sottomisura indicata dai richiedenti;
- effettua l'analisi tecnica economico-finanziaria e di merito relativa all'impresa ed al progetto;
- predispone schede e relazioni sulle domande istruite;
- presenta le risultanze dell'istruttoria alla Regione, che per la valutazione può avvalersi di un Comitato tecnico, appositamente costituito.

4. I progetti saranno esaminati in base ai seguenti criteri di valutazione:

AMBITO	ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE	SOTTOMISURA	
		n. 1	n. 2
Programma d'investimento	Correlazione programma/struttura produttiva/mercato	0 - 20	0 - 30
	Qualità tecnologica dell'investimento		
	Qualità della copertura finanziaria		
Valutazione dell'innovazione	Completezza e validità del percorso di sviluppo del progetto	0 - 30	0 - 20
	Livelli incrementali rispetto allo stato dell'arte in ambito nazionale		
	Uso razionale delle risorse e riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, della produzione di rifiuti e della loro pericolosità		
Struttura produttiva	Elementi qualitativi: management in relazione agli obiettivi e al contenuto del progetto	0 - 15	0 - 15
	Elementi qualitativi: miglioramento del profilo tecnico-scientifico-professionale del personale		
	Elementi qualitativi: certificazione di qualità		
	Elementi qualitativi: certificazione ambientale (EMAS, ISO 14000)		
Posizionamento rispetto al mercato	Analisi swot	0 - 5	0 - 5
Valutazione economico-finanziaria	Metodologia credit scoring: - struttura patrimoniale - struttura economico finanziaria - capacità di generare risorse	0 - 30	0 - 30
	Conoscenza andamentale interna ed esterna (affidamenti sistema bancario)		
TOTALE		0 - 100	0 - 100

5. La sussistenza di una valutazione economico-finanziaria positiva è requisito indispensabile per l'ammissione alle agevolazioni finanziarie di cui al presente bando.

Per le imprese per le quali non sono disponibili due bilanci approvati, la valutazione terrà conto anche dei dati previsionali.

6. Con riferimento alla sottomisura 1 è requisito indispensabile l'ottenimento di un punteggio minimo pari a 16 per il criterio di valutazione "Valutazione dell'innovazione". Con riferimento alla sottomisura 2 è requisito indispensabile l'ottenimento di un punteggio minimo pari a 16 per il criterio di valutazione "Programma di investimento".

7. Non sono ammissibili a finanziamento i progetti che avranno conseguito un punteggio complessivo inferiore a 60 punti.

8. Contestualmente alla valutazione del Gestore gli Istituti di Credito effettueranno le valutazioni di propria competenza comunicando gli esiti al Gestore stesso.

9. A seguito della conclusione della fase valutativa:

- gli elenchi dei progetti ammessi e non ammessi all'agevolazione saranno approvati periodicamente con appositi decreti del dirigente responsabile del procedimento e saranno pubblicati sul BURL e sul sito della Regione;
- entro 15 giorni dalla emanazione dei decreti dirigenziali, tramite il sistema informativo, verrà comunicato ai soggetti richiedenti il risultato finale della valutazione.

Articolo 16

Modalità di erogazione e di rimborso delle agevolazioni

1. Il gestore del Fondo, sulla base degli stati di avanzamento, effettua la verifica sulla documentazione e sulle autocertificazioni prodotte dal beneficiario riguardanti, in particolare:

- il raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- le spese sostenute relative alla realizzazione del programma;
- la regolarità dei versamenti contributivi (DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva);
- l'adempimento dell'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento come dall'art. 48 bis dpr 29.9.73 n. 602;
- l'assunzione degli impegni inerenti l'adozione del prestito partecipativo.

2. A seguito della verifica, il gestore autorizza l'istituto di credito convenzionato ad erogare l'agevolazione in funzione dello stato di avanzamento del progetto; tali erogazioni avverranno in tre tranches:

- a) la prima sulla base della produzione di una rendicontazione di spese ammissibili sostenute pari ad almeno il 30% dell'investimento ammesso;
- b) la seconda sulla base della produzione di una rendicontazione di spese ammissibili sostenute pari ad almeno un ulteriore 30% dell'investimento ammesso;
- c) il saldo sarà erogato a conclusione del progetto sulla base della produzione della rendicontazione della totalità delle spese ammissibili.

3. Ai fini della rendicontazione, le spese si intendono sostenute se le fatture sono debitamente quietanzate.

4. Le modalità di rendicontazione saranno specificate in sede di concessione dell'intervento agevolativo.

5. Ai fini dell'erogazione dell'intervento finanziario, è necessario sottoscrivere un contratto di finanziamento secondo quanto sarà successivamente comunicato dal Gestore.

6. Le imprese beneficiarie devono provvedere, infine, secondo i termini stabiliti nel contratto di finanziamento sottoscritto con la banca, al rimborso rateale della quota finanziata.

Articolo 17

Obblighi dei soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari, oltre a quanto specificato nei precedenti punti, sono inoltre obbligati a:

- a) assicurare che le attività previste dal progetto inizino entro i termini stabiliti;
- b) segnalare tempestivamente alla Regione, pena la revoca del contributo, eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni, o quant'altro riferito a variazioni inerenti il proprio status e interventi sugli investimenti presentati in domanda ;
- c) confermare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alle domande di ammissione presentate ed entro i termini stabiliti dal relativo decreto di concessione;
- d) assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nelle domande di ammissione al contributo, sempre che non siano stati preventivamente segnalati alla Regione e da essa autorizzati;
- e) conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la documentazione originale di spesa;
- f) fornire rendiconti periodici sullo stato di realizzazione delle attività, sull'andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi, sul raggiungimento degli obiettivi, secondo le modalità definite dalla Regione;
- g) comunicare periodicamente le informazioni richieste per il monitoraggio delle attività, con le modalità definite dalla Regione;
- h) impegnarsi a non cumulare i contributi previsti dal presente bando con altre agevolazioni, anche di natura fiscale, ottenute per le medesime spese;
- i) a non alienare o distrarre i beni oggetto dell'agevolazione per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento ;
- j) mantenere attiva la sede operativa dell'impresa sul territorio lombardo per una durata non inferiore a quella prevista per l'intervento finanziario.

Articolo 18

Rideterminazioni e revoche

1. Qualora il progetto sia stato realizzato parzialmente, purché ne siano garantite le caratteristiche e venga mantenuta la rispondenza alle finalità poste dal presente bando e agli obiettivi sostanziali del progetto medesimo, l'intervento agevolativo potrà essere proporzionalmente rideterminato dalla Regione.

2. Con decreto dirigenziale, l'agevolazione viene revocata totalmente:

- in caso di rinuncia da parte del beneficiario;
- qualora il soggetto beneficiario non rispetti le prescrizioni ed i vincoli definiti nel presente atto e previsti in sede di concessione, nonché nel caso in cui la realizzazione non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, al progetto ed alle dichiarazioni rese;

- qualora i beni oggetto dell'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento.
- qualora il progetto non sia stato realizzato per almeno il 70% del costo dichiarato ed ammesso a contributo;
- nel caso si verifichino le circostanze di cui all'art. 17, lett. b) ed il beneficiario non provveda a comunicarlo alla Regione.

3. Nel caso di revoca di un'agevolazione già liquidata – salvo casi di forza maggiore adeguatamente documentati e valutati dalla Regione – il soggetto beneficiario dovrà restituire l'importo percepito, incrementato da un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di 5 punti percentuali.

4. In caso di revoca per assenza di uno o più requisiti, ovvero di dichiarazioni mendaci rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, o ancora di documentazione incompleta o irregolare per fatti imputabili al richiedente e non sanabili è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito.

5. La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento dirigenziale di revoca e/o di rideterminazione dell'agevolazione.

Articolo 19

Controlli

I funzionari comunitari, statali e regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione degli interventi.

Articolo 20

Pubblicizzazione dell'aiuto

Il soggetto beneficiario deve evidenziare, in tutte le forme di pubblicizzazione del progetto, che esso è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione europea, dello Stato italiano e della Regione Lombardia, in applicazione del regolamento (CE) 1083/2006 (art. 69), e del regolamento (CE) 1828/2006, e secondo le modalità allo scopo individuate dalla Regione.

Articolo 21

Pubblicazione e informazioni

1. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati è pubblicato sul B.U.R.L. e sul sito della Regione Lombardia, al seguente indirizzo: www.regione.lombardia.it .

2. Qualsiasi informazione relativa al bando ed agli adempimenti ad esso connessi, potrà essere richiesta esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: infofrimfesr@finlombarda.it.

3. Per l'assistenza tecnica alla compilazione on line è possibile contattare Lombardia Informatica SpA – tel. 800131151 dal lunedì al venerdì dalla ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

Articolo 22 **Responsabile del procedimento**

Il Responsabile del procedimento è il dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Sviluppo dell'Imprenditorialità della Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione, Via Pola 12/14 20124 Milano – telefono 02 6765 6366, fax 02 6765 6361.

Articolo 23 **Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

2. La Regione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

Articolo 24 **Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196**

Ai sensi della legge n. 196/03, i dati acquisiti in esecuzione del presente bando sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento dei dati è il Presidente della Giunta regionale della Lombardia; responsabile del trattamento è il Direttore Generale della Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione della Regione Lombardia.

ALLEGATO A

CLASSIFICAZIONI AMMESSE ISTAT ATECO 2007

1. Con riferimento alle PMI operanti nel **Settore manifatturiero**, sono ammesse per le Sottomisure 1. “Innovazione di processo e di prodotto” e 2. “Applicazione industriale di risultati della ricerca” le seguenti classificazioni C ISTAT ATECO 2007 fatte salve le esclusioni previste nel paragrafo 1 dell’Allegato B:
 - 10 industrie alimentari;
 - 11 industria delle bevande;
 - 12 industria del tabacco;
 - 13 industrie tessili;
 - 14 confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia;
 - 15 fabbricazione di articoli in pelle e simili;
 - 16 industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili) fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
 - 17 fabbricazione di carta e di prodotti di carta
 - 18 stampa e riproduzione di supporti registrati
 - 19 fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio;
 - 20 fabbricazione di prodotti chimici
 - 21 fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici;
 - 22 fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche;
 - 23 fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi;
 - 24 metallurgia;
 - 25 fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature);
 - 26 fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi;
 - 27 fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche;
 - 28 fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca;
 - 29 fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi;
 - 30 fabbricazione di altri mezzi di trasporto;
 - 31 fabbricazione di mobili;
 - 32 altre industrie manifatturiere;
 - 33 riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature;

2. Con riferimento alle PMI operanti nel **Settore dei servizi alle imprese**, sono ammesse per la Sottomisura 1. “Innovazione di processo e di prodotto” le seguenti classificazioni ISTAT ATECO 2007:
 - 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse;
 - 63 Attività dei servizi d’informazione e altri servizi informatici;
 - 72 Ricerca scientifica e sviluppo.

ALLEGATO B

ESCLUSIONI

1. Attività e Settori esclusi:

- a) imprese le cui attività rientrano nella sezione A e nella sezione H, divisioni 49, 50, 51 e 53, della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007.
- b) imprese le cui attività sono relative alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato 1 del Trattato UE (vedi successivo punto 2)
- c) imprese in difficoltà così come definite all'articolo 1, comma 7, del medesimo Reg. (CE) 800/2008 (vedi successivo punto 3);
- d) le imprese "che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositano in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea", ai sensi del d.p.c.m. 23 maggio 2007 (c.d. "Impegno Deggendorf") (vedi successivo punto 4).

2. Allegato 1 del Trattato UE - trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli

SCHEMA NOMENCLATURA BRUXELLES - ALLEGATO 1 DEL TRATTATO UE Elenco previsto dall'articolo 32 del Trattato	
Numeri della nomenclatura di Bruxelles	DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI
CAPITOLO 1	Animali vivi
CAPITOLO 2	Carni e frattaglie commestibili
CAPITOLO 3	Pesci, crostacei e molluschi
CAPITOLO 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale
CAPITOLO 5	
05.04	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci
05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana
CAPITOLO 6	Piante vive e prodotti della floricoltura
CAPITOLO 7	Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci
CAPITOLO 8	Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni
CAPITOLO 9	Caffè, té e spezie, escluso il maté (voce n. 09.03)

CAPITOLO 10	Cereali
CAPITOLO 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina
CAPITOLO 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi
CAPITOLO 13 ex 13.03	Pectina
CAPITOLO 15	
15.01	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso
15.02	Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo"
15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati
15.12	Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati
15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati
15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali
CAPITOLO 16	Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi
CAPITOLO 17	
17.01	Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati
17.03	Melassi, anche decolorati
17.05 (*)	Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionali di zucchero in qualsiasi proporzione
CAPITOLO 18	
18.01	Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto
18.02	Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao
CAPITOLO 20	Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante
CAPITOLO 22	
22.04	Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle)
22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate

ex 22.08 (*)	Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande
ex 22.09 (*)	
22.10 (*)	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili
CAPITOLO 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
CAPITOLO 24	
24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
CAPITOLO 45	
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
CAPITOLO 54	
54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)
CAPITOLO 57	
57.01	Canapa (<i>Cannabis sativa</i>) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)

(*) Voce aggiunta dall'art. 1 del Reg. n. 7 bis del Consiglio della Comunità economica europea del 18.12.59 (GU n. 7 del 30.1.61, pag. 71/61).

3. Imprese in difficoltà, definite all'articolo 1, comma 7, del Reg. (CE) 800/2008

Per impresa in difficoltà si intende una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:

- a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
- b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
- c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c).

4. "Impegno Deggendorf"

Imprese che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea e per i quali la Commissione ha disposto il recupero.

Ai sensi del d.p.c.m. 23 maggio 2007 (c.d. “Impegno Deggendorf”) si tratta dei seguenti 4 casi:

- Decisione CE dell'11/05/1999 concernenti il regime di aiuto concessi a favore dell'occupazione previsti dalle seguenti norme: DL 30/10/1984, n. 726, convertito in L. 19/12/1984, n. 863; L. 29/12/1990, n. 407; DL 29/03/1991, n. 108 convertito in L. 169/1991; DL 16/05/1994, n. 299, convertito L. 19/07/1994, n. 451; art. 15 L. 24/06/1997, n. 196;
- Decisione CE del 5/06/2002 concernenti il regime di aiuto concessi per esenzioni fiscali e mutui agevolati, in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142, previsti dalle seguenti norme: art. 3, comma 70, della L. 549/95 e art. 66, comma 14, del DL 331/93 convertito dalla L. 427/93, art. 9-*bis* del DL 318/86 convertito, con modificazioni, dalla L. 488/86;
- Decisione CE del 30/03/2004 concernente il regime di aiuto concessi per interventi urgenti in materia di occupazione, previsti dal DL 23/03 convertito dalla L. 17/04/2003, n. 81;
- Decisione CE 20/10/2004 concernenti il regime di aiuti concessi in favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, previsti dall'articolo 5-*sexies* del DL 24/12/2002, n. 282 convertito L. 21/02/2003, n. 27.